



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it – Sito: sicilia.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N°11

del 25/09/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICAZIONI



1. COMUNICATI E CIRCOLARI

COMUNICATO UFFICIALE n.119 – pubblicato il 19 settembre 2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 60/A della F.I.G.C., inerente le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026.

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- preso atto che nella riunione del Consiglio Federale del 19 giugno 2025 le componenti hanno condiviso l'adozione del principio;
- ritenuto di emanare, in via sperimentale per la corrente stagione sportiva 2025/2026, le norme attuative di detto principio;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le norme attuative atte a consentire l'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico, in via sperimentale per la stagione sportiva 2025/2026, come da allegato sub

A) alla presente delibera.

All. A)

NORME ATTUATIVE

dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.

COMUNICATO UFFICIALE n.120 – pubblicato il 19 settembre 2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 61/A della F.I.G.C., inerente le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 273/A del 30 aprile 2025 e 18/A del 10 luglio 2025, che hanno modificato l'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevata la necessità di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nella citata norma del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, come da allegato sub A) alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/15106-comunicato-ufficiale-n-120-cu-n-61-a-figc-modalita-di-attuazione-delle-misure-di-giustizia-riparativa-previste-dall-art-137-cgs/file>

COMUNICATO UFFICIALE N. 123 – pubblicato il 23 settembre 2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 62/A della F.I.G.C., inerente la proroga, fino al 9 ottobre 2025, dei termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico, nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

Il Presidente Federale

- preso atto dell'istanza della Lega Nazionale Dilettanti che, limitatamente ad alcune competizioni regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ha richiesto l'adozione di un provvedimento straordinario volto a prorogare fino al 9 ottobre 2025 i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico già fissati al 30 settembre 2025;

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 285/A e 286/A del 9 maggio 2025;

- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale

- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di modificare i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico come segue:

1. Campionati di Calcio a 11 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di II Categoria, III Categoria, compresa la III Categoria U21 e la III Categoria U19, Eccellenza Femminile, Promozione Femminile

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 30 settembre 2025 con Comunicato Ufficiale n. 285/A del 9 maggio 2025, si intende prorogato fino al 9 Ottobre 2025 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data;

2. Campionati di Calcio a 5 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di Serie C2

maschile, Serie D maschili e femminili e Serie C Femminile

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali di Calcio a 5, maschili e femminili, dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 30 settembre 2025 – con Comunicato Ufficiale n. 286/A del 9 maggio 2025, si intende prorogato fino al 9 Ottobre 2025 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/15125-comunicato-ufficiale-n-123-c-u-n-62-a-figc-proroga-termini-di-trasferimento-e-cessione-di-contratto-in-ambito-dilettantistico/file>

2. OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2025/26:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

3. CERTIFICAZIONI MEDICHE

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l’attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

4. CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana dell’11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l’elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell’elenco regionale.

L’elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati.

Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura:

Su Google scrivere: Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia compare: **Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale** - cliccare e compare il link **Medicina dello Sport** dove viene descritto tutto l’iter.

In basso si trova il PDF **ELENCO MEDICI DELLO SPORT** – cliccare e compare l’elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati.

5. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito della F.I.G.C.

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2026.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al

Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

6. **NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND**

Tutte le rimesse dovranno pervenire esclusivamente tramite Bonifico bancario in favore di: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
IT14L0306909606100000410900
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o inviata tramite E-mail a: sicilia.amministrazione@lnd.it

Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

7. **ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

CAMPIONATI DI ECCELLENZA MASCHILE, JUNIORES NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE, GARE DELLA FASE NAZIONALE DI COPPA ITALIA DILETTANTI DI ECCELLENZA MASCHILE, GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA LE SECONDE CLASSIFICATE DI ECCELLENZA MASCHILE, GARE DELLE FASI NAZIONALI JUNIORES UNDER 19 E UNDER 18 DILETTANTI MASCHILI

Le Società ospitanti le gare hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

FASE REGIONALE COPPA ITALIA CON SOCIETÀ DI ECCELLENZA MASCHILE

A partire dal 1° Luglio 2025, le Società ospitanti le gare avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle precedenti ipotesi è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

ALTRE ATTIVITÀ INDETTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori

semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

8. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9), la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9).

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

9. ORDINE PUBBLICO

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’Arbitro prima dell’inizio della gara.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

10. TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 (“Classificazione dei Tecnici”) e 54 (“Formazione altre figure tecnico-sportive”), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall’art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale (“Obblighi e deroghe”).

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto

in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

11. CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

12. ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta alle società che l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n.36 del 7 Aprile 2025.

Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.ind.it al Link [Modulistica | LND Sicilia](#).

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal rappresentante legale della Società utilizzando il link [Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche](#), stampando l'iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L'iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). **Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.**

13. **NORME ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE TESSERAMENTO**
MODIFICA ART. N.O.I.F. C.U. 550 LND (325/A FIGC) DEL 19/06/2025

ART. 29.4 “I NON PROFESSIONISTI”

Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

ART.32.2 “I GIOVANI DILETTANTI”

I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipolino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto

ART. 96 “PREMIO DI TESSERAMENTO”

Norma transitoria

Il diritto al “premio di tesseramento” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025.

Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata: a) i depositi previsti al comma 3 devono essere effettuati a mezzo pec; b) l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, su richiesta delle società interessate.

ART. 99 “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA”

Norma transitoria

Il diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025. Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata, l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate

14. **PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI**

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti

15. **CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI**

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l’attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall’art. 3 comma 3.1 dell’Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l’invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito del C.R.Sicilia)

<https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/news/2025-07/Censimento%20calciatori.pdf>

16. DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 415 LND (234/A FIGC), del 27 marzo 2025, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2025/2026, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2009, con vincolo annuale.

17. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDE 16 – S.S. 2025/2026

Il Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 21 maggio 2025 – Prot. n. 28107/SS 24-25, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2025/2026 all'art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

18. REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

19. SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre "fuori classifica" ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone. Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una "fuori classifica" **NON** sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest'ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Le gare disputate dalla squadra "fuori classifica" sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società "fuori classifica" NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

20. SANZIONI (ART. 137 COMMA 2BIS DEL C.G.S.)

Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica

21. **ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")**

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

22. **COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA**
FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal-fifa-com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

23. **CLEARING HOUSE**

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link

<https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

per info scrivere a tesseramento@figc.it

24. **CLASSIFICHE TECNICHE**

Attraverso il sito del C.R. Sicilia, "sicilia.lnd.it", registrandosi all'area denominata "My LND", è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce "CLASSIFICHE". Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì.

25. **RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO**

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l'inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

<http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx>

26. INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all'“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, “Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

27. DISTINTA CALCIATORI

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

28. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

29. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

30. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

31. STAMPA CARTELLINI PER TESSERATI PROVENIENTI DA FIGC

Si comunica che, al fine di soddisfare le esigenze delle Società tese ad ottenere il cartellino di riconoscimento per gli atleti dilettanti e di settore giovanile il cui tesseramento sia stato operato dal competente Ufficio della F.I.G.C., è stata aggiunta nel portale web delle Società (menù del tesseramento dilettanti e di settore giovanile) la funzione di “Stampa/Ristampa Cartellino”.

La nuova funzione crea una pratica di richiesta di stampa cartellino, del costo di 3 euro, che deve essere poi dematerializzata a cura della Società, e validata dal Comitato/Dipartimento / Divisione pertinente prima che il cartellino vada in stampa.

...omississ...

COMUNICAZIONI

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI/E" TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si informa che, come riportato sul 473 della L.N.D. (285/A F.I.G.C.) del 9 maggio 2025, **Martedì 30 Settembre 2025**, scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto dei calciatori "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI

Si informa che dal 16 luglio 2025 sul **PORTALE SERVIZI FIGC** è attiva la **PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI**, a supporto delle società per l'attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF), attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento Calciatori e Calciatrici.

Per garantire la migliore fruizione delle nuove funzionalità è stata predisposta una presentazione esplicativa corredata da video tutorial, visionabile attraverso il seguente link

[PIATTAFORMA PREMI - VIDEO TUTORIAL](#)

Per ogni necessità di supporto tecnico è disponibile l'indirizzo supportotecnico@figc.it.

AGGIUNTA DI ATTIVITÀ

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, già società di LND, con propria nota, hanno presentato richiesta di partecipare anche all'attività di **Calcio a 5 Maschile stagione sportiva 2025/2026**, le stesse sono state autorizzate:

matricola **955384 A.S.D. RIVER PLATANI** di San Biagio Platani

RINUNCIA A CAMPIONATO e CAMBIO STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, **ha rinunciato a partecipare all'attività di Calcio a 11 LND e di Calcio a 5** ed ha fatto richiesta di partecipare all'Attività di Settore Giovanile per la stagione sportiva 2025/2026:

Matricola **945609 S.S.D. PRO FAVARA 1984** di Favara

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito delle richieste pervenute, in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell' 11 Luglio 2025 – Sez. 3.1, il Comitato Regionale Sicilia ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad **attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine)** la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2011/2012)		
AVERSA CHIARA	28/04/2010	A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA
Primi Calci (2017/2018)		
PIAZZA CARLA	05/05/2016	ACPD COLLEVERDE

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI: LINK CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE E RIUNIONE INFORMATIVA

Nell'ambito del Sistema di Qualità dei Club Giovanili, regolamentato dal C.U. SGS n. 18 del 22/08/2025, il Coordinamento SGS Sicilia comunica alle Società il link unico per presentare richiesta di 1°, 2° o 3° Livello: <https://forms.gle/8tqQT5bFPb9e24qb8>
Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il **25 Settembre 2025**.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 17 del 7/08/2025:

3.6 Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate.

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA	Dal 3 al 12 Ottobre 2025
2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI	Dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2025
3° PERIODO – IMMACOLATA	Dal 6 all' 8 Dicembre 2025
4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE	Dal 20 Dicembre 2025 al 7 Gennaio 2026
5° PERIODO – CARNEVALE	Dal 13 al 17 Febbraio 2026
6° PERIODO – TORNEO D.O.C. - RISERVATO SDC 3° LIVELLO	Dal 13 al 15 Marzo 2026
7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI	Dal 2 al 6 Aprile 2026
8° PERIODO – FESTA DELLA LIBERAZIONE	Dal 24 al 26 Aprile 2026
9° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI	Dall' 1 al 3 Maggio 2026
10° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA	Dal 29 Maggio al 2 Giugno 2026
11° PERIODO – TORNEI ESTIVI	Dall' 8 al 30 Giugno 2026

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio "Memorial" (durata di n. 1 gg.), "Feste/Ricorrenze patronali" (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive.

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul

C.U., che è necessario inviare **la richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare i seguenti documenti:

- **Scheda richiesta organizzazione Torneo;**
- **Regolamenti suddivisi per Categoria;**
- **Calendario delle gare;**
- **Modulo informativo Piano dei Servizi Sanitari.**

Al termine del Torneo è **obbligatorio** inviare una **relazione finale** e le **copie delle distinte** delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza. Si allega il **MODELLO DI RELAZIONE** ed il **MODULO INFORMATIVO PIANO DEI SERVIZI SANITARI**.

Di seguito il “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati”:

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell’ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell’Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d’identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull’applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell’incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all’italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell’Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n03-sgs-programmazione-attivita%20di-base-e-modalita%20di-gioco-categorie-di-base-2025-2026/>

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell’organizzazione;
- È possibile scrivere una mail a base.siciliassgs@figc.it

34.

CALENDARI PROVINCIALI

Si informano le Società che nella corrente Stagione Sportiva 2025/2026, al fine di fornire alle affiliate un servizio migliore ed evitare concomitanze di gare nelle diverse categorie a cui partecipano, con conseguenti spostamenti di gare, questa Delegazione stabilisce le seguenti giornate ufficiali per i rispettivi campionati provinciali.

Si invitano le Società a richiedere il nulla osta del Campo per i giorni sotto indicati. Eventuali eccezioni verranno prese in considerazione solo se adeguatamente motivate.

CATEGORIA	GIORNATA UFFICIALE DI GARA INTERNA	GIORNATA ALTERNATIVA DI GARA INTERNA
III Categoria	Domenica	Sabato
Serie D C5 Maschile	Sabato tra le ore 15 - 20	Venerdì tra le ore 19 – 22 Domenica tra le ore 11 - 17
Serie D C5 Femminile	Domenica	Sabato
Juniores Under 19 Regionali	Mercoledì	Lunedì - Martedì
Under 17 C11	Sabato	Lunedì
Under 16 C11	Sabato	Lunedì
Under 15 C11	Domenica	Martedì
Under 14 C11	Domenica	Martedì
Under 17 e Under 15 C5	Martedì	Lunedì

35.

RECUPERO GARE – CAMPIONATI LND

Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile e come da regolamento prima della successiva giornata prevista da calendario.

Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.

Estratto C.U. n°1 della LND del 01/07/2025

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

36.

RECUPERO GARE – CAMPIONATI SGS

Estratto Circolare n° 1 Attività Agonistica (C.U. n°19 della FIGC – SGS del 10/09/2025)

G) Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2025/2026, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

37. RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si fa presente che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno essere pervenire a mezzo mail a questa Delegazione Provinciale **almeno quattro giorni lavorativi prima la data della disputa della gara che si intende modificare** e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.

La richiesta di rinvio della gara deve essere inviata da entrambe le società, specificando le motivazioni e l'accordo tra le parti.

La gara oggetto di modifica, dovrà essere disputata prima della successiva giornata prevista da calendario.

38. SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 3287256507

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. **3287256507**. Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.

39. **CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI – SCHEMA DI SINTESI**

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2019 – 2020 (5 anni compiuti) (2021, dopo il compimento del 5° anni di età)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Primi Calci	2017 – 2018 (2019, dopo il compimento del 6° anno di età) (no 2020)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Pulcini età mista	2015 – 2016 (2017, dopo il compimento dell'8° anno di età) (no 2018)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Esordienti età mista	2013 – 2014 (2015, dopo il compimento del 10° anno di età) (no 2016)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 14	2012 (Max n°5 calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2014)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 15	2011 - 2012 (Max n°5 calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2014)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 16	2010 (2011 e 2012 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 17	2009 - 2010 (2011 e 2012 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17

Per una analisi completa si prega di consultare il C.U. n°1 della FIGC SGS del 11/07/2025 raggiungibile al seguente link: <https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20252026/>

40. **CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES REGIONALE FASE PROVINCIALE**

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, **obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione**, possono essere iscritte, a completamento dell'organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^a, 2^a e 3^a Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta.

Alle gare del **Campionato Regionale “Juniores – Under 19”** possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2007** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito impiegare fino ad un massimo di **3 calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2006.**

Norme sull'utilizzo dei calciatori “fuori quota” – campionato Regionale Under 19 stagione sportiva 2025/2026

Per quanto riguarda l'impiego dei calciatori “fuori quota” si chiarisce che l'utilizzo è facoltativo e che il limite di tre si riferisce all'intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all'arbitro, prima dell'inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio **2006** in poi, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

41. TEMPO DI ATTESA

Di seguito i tempi di attesa stabiliti per i seguenti Campionati Provinciali.

Altresì si ricorda che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

TERZA CATEGORIA – SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE – CALCIO A 5 FEMMINILE

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (VEDASI REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO).

UNDER 19

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

UNDER 17 – UNDER 16 - UNDER 15 e UNDER 14

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

42. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

Con riferimento alla materia in oggetto si informa che a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 (1° Luglio 2021), le operazioni di tesseramento verranno effettuate On-line attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo **anagrafefederale.figc.it**

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: **supportotecnico@figc.it**

43. PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.

A partire dal **1° luglio 2019**, le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
2. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
3. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
4. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Dovranno essere_ effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi Figc**, raggiungibile all'indirizzo **anagrafefederale.figc.it**

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: **supportotecnico@figc.it**

44. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- a. mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b. attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- c. mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

45. **PRIVACY**

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

46. **RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

47. **INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA**

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

48. **INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO**

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

49. **ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE**

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	08.30 - 15.00
MARTEDI'	10.00 - 17.00
MERCOLEDI'	10.00 - 17.00
GIOVEDI'	CHIUSO AL PUBBLICO PER REDAZIONE COMUNICATO
VENERDI'	08.30 - 15.00
SABATO	CHIUSURA TOTALE

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

50. **COMUNICAZIONE**

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

Il Segretario
Salvatore SANFILIPPO

Il Delegato Provinciale
Angelo CARAMANNO

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 25/09/2025